



COMUNE DI FORANO

PROVINCIA DI RIETI

Ordinanza N. 33 del 28/09/2019

PROPOSTA N.ro 37 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO a tutti gli autoveicoli, nei varchi di accesso alla Pianura del Tevere sita nel capoluogo Forano nonché a quella ricadente nella frazione di Gavignano.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE il Comune di Forano ha una estensione territoriale di 1755 ha e, attraverso il fiume Tevere, confina con la Provincia di Roma;

ATTESO CHE la Valle del Tevere, di cui il Comune di Forano è parte integrante, è l'area che ha subito i più forti contraccolpi delle dinamiche in atto e degli effetti della modernizzazione, entrando anche potenzialmente in conflitto con le linee di sviluppo più attente alla valorizzazione ambientale e alle attività agricole e ittico-venatorie;

CONSIDERATO CHE le anse e i meandri del Tevere costituiscono un patrimonio paesaggistico e ambientale caratterizzato da zone umide ed habitat vegetazionali e faunistici particolarmente significativi e che, pertanto, si rende necessario attivare misure di salvaguardia;

VISTO l'art. 14 " Norme generali per l'esercizio della pesca" della legge regionale 7 dicembre 1990, n.87 che prevede che, nelle acque interne come quelle fluviali, la pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba;

VISTO l'art. 18, comma 7, " Specie cacciabili e periodi di attività venatoria" della legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatoria", che prevede che la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;

VISTO l'art. 34, comma 6, della legge della Regione Lazio 2 maggio 1995, n.17 " Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatoria", che prevede che la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;

DATO ATTO CHE sono state rilevate, da parte di soggetti non identificati e soprattutto nelle ore notturne, sistematiche e continue azioni di abbandono incontrollato di rifiuti, spesso anche nocivi, sulle sponde del Tevere e lungo le strade accessorie alle pianure, con effetti intollerabili sul piano della tutela dell'ambiente e della salute;

CONSIDERATO CHE gli orari per l'esercizio delle attività ittico-venatorie sono regolamentati dalle leggi citate;

CONSIDERATO CHE si rende necessario perseguire politiche ambientali rivolte alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio naturalistico e del paesaggio;

RITENUTO OPPORTUNO CHE, in determinati orari, si proceda a limitare l'accesso degli autoveicoli sulle strade comunali di ingresso alla pianura del Tevere e verso le sponde del fiume, su cui insistono peraltro fondi di proprietà di privati cittadini ai quali deve essere comunque salvaguardato il diritto di accesso, onde evitare, da parte di soggetti non identificati, continue azioni di abbandono incontrollato di rifiuti, con effetti intollerabili sul piano della tutela dell'ambiente e della salute, e di danni alle strutture e agli impianti dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli;

Visto l'art. 6 del D.Lvo n.285 del 30.04.1992;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lvo 18.08.2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

- 1) L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO a tutti gli autoveicoli, nei varchi di accesso alla pianura del Tevere sita nel capoluogo Forano nonché a quella ricadente nella frazione di Gavignano, secondo il calendario e gli orari di seguito indicati:
 - Dalla TERZA DOMENICA DI MARZO fino alla TERZA DOMENICA DI OTTOBRE, chiusura delle ore 22,00 alle ore 5,00;
 - Dalla TERZA DOMENICA DI OTTOBRE alla TERZA DOMENICA DI MARZO, chiusura dalle ore 20,00 alle ore 5,00;
- 2) L'apposizione di idonea segnaletica informativa in tutti i varchi di accesso;
- 3) Di disporre che a tale limitazione NON sono soggetti i proprietari e i conduttori dei fondi, i dipendenti in servizio delle aziende agricole ivi esistenti, gli addetti ai controlli e alla vigilanza;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente del Comune di Forano.
- 5) Di incaricare le forze di polizia di cui all'art. 12 del C.D.S. al controllo del rispetto della presente ordinanza.
 - Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 07 Agosto 1990, n.241 avverte: Responsabile Del Procedimento è il sig. Di Giacobbe Luciano Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina;
 - contro la presente ordinanza è ammesso ricorso Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034)
 - oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO
MARCO CORTELLA

Forano, li 28/09/2019

Il Sindaco
CORTELLA MARCO